



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 29 giugno 2021

L'AGENDA DEI LAVORI DEL 6 E DEL 7 LUGLIO 2021

1. Banche: dubbi sulla norma che preclude l'azione diretta di responsabilità civile contro i commissari straordinari
2. Magistratura onoraria: il Tribunale di Genova censura la norma del 2008 sull'indennità dovuta ai GOT (giudici onorari di Tribunale) perché discriminatoria rispetto al trattamento dei VPO (viceprocuratori onorari)
3. È legittimo l'inasprimento delle sanzioni penali per gli armaioli che non tengano correttamente i registri delle operazioni giornaliere?

Queste alcune delle questioni di maggior rilievo all'esame della Corte costituzionale nelle udienze pubbliche del 6 e del 7 luglio e nella camera di consiglio del 7 luglio 2021.

In allegato la relativa sintesi a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce [calendario dei lavori](#).

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce [atti di promovimento](#).

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

Roma, 29 giugno 2021



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Aggiornamento del 28 giugno 2021

UDIENZA PUBBLICA 6 LUGLIO 2021

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO - RESPONSABILITÀ DEI COMMISSARI STRAORDINARI E DEI MEMBRI DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA - SUBORDINAZIONE DELLA PROPOSIZIONE DELLE AZIONI CIVILI ALL'AUTORIZZAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA

Banca - Poteri e funzionamento degli organi straordinari - Responsabilità per dolo o colpa grave dei commissari straordinari e dei membri del comitato di sorveglianza per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico - Previsione che la proposizione delle azioni civili nei loro confronti è subordinata alla previa autorizzazione della Banca d'Italia.

(R.O. 174/2020)*

*** Il Presidente della Corte Costituzionale, sentito il Giudice relatore, con decreto del 21 giugno 2021, ha disposto il rinvio della discussione del presente giudizio dall'udienza pubblica del 22 giugno all'udienza pubblica del 6 luglio 2021.**

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio solleva questioni di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 9, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (Poteri e funzionamenti degli organi straordinari), per contrasto con gli artt. 3, 11, 24, 28, 47, 97, 101, 102, 103, 111, 113 e 117, primo comma, della Costituzione. La disposizione, che limita la responsabilità dei commissari straordinari e dei membri del comitato di sorveglianza per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico unicamente ai casi di dolo o colpa grave, subordina la proposizione delle azioni civili nei loro confronti alla previa autorizzazione della Banca d'Italia. Il Collegio dubita della previsione in quanto introdurrebbe un'eccezione ingiustificata alla regola generale che interessa un'intera categoria di soggetti e subordinerebbe la proposizione di un'azione giurisdizionale a un'autorizzazione amministrativa rendendo possibile un esonero discrezionale dalla responsabilità civile, in contrasto con il principio della responsabilità dei dipendenti pubblici di cui all'art. 28 della Costituzione. Secondo il giudice rimettente, peraltro, la norma determinerebbe un irragionevole deresponsabilizzazione dei commissari, nella materia del risparmio costituzionalmente tutelata, comportando una schermatura dal sindacato giurisdizionale che svilirebbe radicalmente le garanzie a cui presidio sono posti i principi di buon andamento e imparzialità fissati dall'art. 97 della Costituzione. Assume, inoltre, il Collegio rimettente che la disposizione censurata, nel prevedere una preclusione all'esercizio dell'azione diretta nei confronti del commissario straordinario, confliggerebbe con il principio generale, espresso dalla direttiva 59/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, inerente alla responsabilità delle persone fisiche e giuridiche per il dissesto dell'ente. Ne conseguirebbe, secondo tale assunto, una violazione degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario, previsti dall'art. 117, primo comma, della Costituzione. Il giudice *a quo*, ritiene, poi, che la norma sospettata di incostituzionalità, contrasterebbe con il principio di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto, incidendo sull'eguaglianza dei soggetti nei confronti del principio di responsabilità per gli atti commessi in violazione dei diritti, si porrebbe quale eccezione non giustificata da un'effettiva diversità di situazioni oggettive e soggettive; sotto altro profilo determinerebbe una disparità rispetto ad altri agenti pubblici che svolgono compiti non meno elevati e importanti di quelli spettanti ai commissari straordinari. A parere del Collegio, la previsione di un filtro dell'Autorità di vigilanza integrerebbe una limitazione suscettibile di



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

determinare una preclusione dell'esercizio delle tutele previste dall'ordinamento, ledendo il diritto fondamentale, previsto dall'art. 24 della Costituzione, di accesso a un giudice terzo e imparziale. Il rimettente asserisce, peraltro, che dalla previsione di un'autorizzazione della Banca d'Italia scaturirebbe un'indebita interferenza con l'attività giurisdizionale, atteso l'affidamento all'autorità amministrativa di attribuzioni che spoglierebbero il giudice delle prerogative che costituzionalmente gli pertengono, violando i principi di effettività e pienezza della tutela giurisdizionale, ai sensi degli artt. 101, 102, 103 e 113 della Costituzione. Ciò, secondo la tesi del giudice a quo comprometterebbe anche la garanzia giurisdizionale del giusto processo di cui all'art. 111 della Costituzione. Secondo la prospettazione del giudice a quo, la norma sospettata di incostituzionalità assumerebbe, inoltre, un evidente carattere derogatorio e distonico rispetto alla coerenza generale dell'ordinamento. Invero, il filtro alla tutela giurisdizionale riguarderebbe attività, che - oltre a non trovare una diretta copertura costituzionale - non sono riconducibili alla tutela del risparmio di cui all'art. 47 della Costituzione, appalesandosi quindi del tutto ultroneo e pregiudizievole rispetto agli interessi implicati. Infine, il Collegio dubita della compatibilità della disciplina censurata con gli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione. Entro tale contesto, si introdurrebbe una restrizione del diritto di accesso ad un tribunale che ne compromette il suo contenuto essenziale, in contrasto sia con la tutela convenzionale sul diritto ad equo processo garantito dall'art. 6 della CEDU, sia con il diritto, attribuito dall'art. 47 della CDFUE, a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.

Norma censurata

D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Art. 72 - Poteri e funzionamento degli organi straordinari

(omissis)

9. La responsabilità dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave. Le azioni civili nei loro confronti sono promosse previa autorizzazione della Banca d'Italia.

(omissis)

UDIENZA PUBBLICA 7 LUGLIO 2021

INDENNITÀ SPETTANTI AI GIUDICI ONORARI E AI VICE PROCURATORI ONORARI

Ordinamento giudiziario - Giudici onorari - Spettanza di un'indennità di euro 98 per le attività di udienza - Ulteriore indennità di euro 98 per i vice procuratori onorari ove l'impegno lavorativo necessario, svolto anche fuori dell'udienza, superi le cinque ore giornaliere.

(R.O. 150/2020)

Il Tribunale ordinario di Genova solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3-bis, comma 1, lettera a), della legge 28 novembre 2008, n. 151 (Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina), che ha modificato l'art. 4 del decreto legislativo n. 273 del 1989 (Norme di attuazione, di coordinamento e



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni), il quale, per l'effetto, prevede che ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di euro 98 per le attività di udienza svolte nello stesso giorno nonché una ulteriore equipollente, ove il complessivo impegno lavorativo per tali attività superi le cinque ore. Tale disposizione, ad avviso del giudice a quo, contrasterebbe con gli artt. 3, 97 e 107, terzo comma della Costituzione.

Secondo l'assunto del rimettente, l'intervento legislativo non considera l'attività svolta dai giudici onorari fuori dall'udienza e di conseguenza sarebbe discriminatoria e pertanto in contrasto con il principio di ragionevolezza.

Inoltre, asserisce il giudice a quo che la norma, ritenuta di evidente favore per la posizione dei viceprocuratori, vulnererebbe il principio della pari considerazione dei magistrati a parità di funzioni di cui all'art. 107, terzo comma della Costituzione. Infatti, non sembrerebbe, secondo tale prospettazione, che in alcun modo la funzione requirente, svolta ad un determinato livello, possa esser considerata in modo deteriore rispetto alla funzione giudicante svolta al medesimo livello.

Infine, il Tribunale rimettente dubita che la disposizione in questione sia compatibile con il principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione laddove incoraggerebbe il sistematico trasferimento dei magistrati onorari in servizio dai posti giudicanti a quelle requirenti.

Norma censurata

D.L. 2 ottobre 2008, n. 151 (1)

Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina.

(1) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 novembre 2008, n. 186.

Art. 3-bis. Norme in materia di indennità spettanti ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari

1. All'articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di euro 98 per le attività di udienza svolte nello stesso giorno.

1-bis. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 1 superi le cinque ore»;

(omissis)

CAMERA DI CONSIGLIO 7 LUGLIO 2021

OBBLIGO DELL'ARMAIOLO DI TENERE UN REGISTRO DELLE OPERAZIONI GIORNALIERE – REGIME SANZIONATORIO

Sicurezza pubblica - Controllo dell'acquisizione e della detenzione delle armi - Modifiche all'art. 35 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) - Obbligo per l'armaiolo di tenere un registro delle operazioni



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute - Previsione che il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro.

(R.O. 16/2021)

Il Tribunale di Savona solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 (Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi), nella parte in cui riformulando l'articolo 35 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) prevede al comma 8 la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro per la contravvenzione inerente alla violazione degli obblighi posti a carico dell'armaiolo dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dello stesso art. 35 TULPS, concernenti la tenuta di un registro delle operazioni giornaliere, in precedenza sanzionata con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno e un'ammenda non inferiore a lire cinquantamila. L'art. 35, comma 6, TULPS, nel testo precedente il decreto legislativo n. 204 del 2010, sanzionava precetti penali eterogenei accomunati dalla riferibilità a un soggetto che esercita professionalmente l'attività di fabbricante, commerciante di armi e che esercita l'industria della ripartizione delle armi, figure oggi tutte sostituite da quella dell'armaiolo. Secondo l'assunto del rimettente, con l'introduzione della nuova disposizione, gli obblighi imposti a tali soggetti sarebbero stati conservati, nonostante la modifica di alcune modalità di adempimento, mentre sarebbe stato inasprito il relativo trattamento sanzionatorio, in contrasto con l'art. 76 della Costituzione.

Invero, secondo la prospettazione del rimettente, l'intervento del legislatore delegato avrebbe superato i limiti di oggetto o comunque violato i principi e criteri direttivi indicati nell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge delega n. 88 del 2009, che non conferiva al Governo il potere di modificare il trattamento sanzionatorio per le fattispecie penali previgenti, determinando, così, un eccesso di delega.

Norma censurata

D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204

Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

Art. 3 - Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

(In vigore dal 1 luglio 2011)

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

(omissis)

d) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

«Art. 35 - 1. L'armaiolo di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità definite nel regolamento. 2. Il registro di cui al comma 1 deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di 50 anni. 3. Alla cessazione dell'attività, i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all'Autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne cura la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 8, sono conservate per i 50 anni successivi alla cessazione



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

dell'attività. 4. Gli armaioli devono, altresì, comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità dei privati che hanno acquistato o venduto loro le armi, nonché la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. Le comunicazioni possono essere trasmesse anche per via telematica. 5. E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore. 6. Il nulla osta non può essere rilasciato ai minori di 18 anni, ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera. 7. Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool, nonché dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti. 8. Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro. 9. L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro. 10. Il provvedimento con cui viene rilasciato il nulla osta all'acquisto delle armi, nonché quello che consente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, della disponibilità di un'arma devono essere comunicati, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.»;

(omissis)
